

Carpi, 2 gennaio 2009

**OGGETTO: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
c.d. Testo Unico sulla Sicurezza
Com. 01/2009**

Sulla **Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008** è stato pubblicato il Decreto Legge n. 207 del 30 dicembre 2008 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti".

Tra queste "proroghe", all'art. 32 del DL 207 vi sono anche quelle relative al cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza – D. Lgs. 81/2008

Art. 32

- 1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.**
- 2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, e' prorogato al 16 maggio 2009.**

Vediamo meglio cosa hanno prorogato

Art. 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

COMMA 1 LETTERA r)

Comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, **i dati relativi agli infortuni sul lavoro** che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

→ PROROGATA AL 16 MAGGIO 2009

Art. 41.

Sorveglianza sanitaria

COMMA 3 LETTERA a)

Le visite mediche di cui al comma 2 **non possono essere effettuate in fase preassuntiva;**

→ PROROGATA AL 16 MAGGIO 2009

Art. 306.**Disposizioni finali**

COMMA 2

Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

in relazione all'art. 28, commi 1 e 2, ossia

Art. 28.**Oggetto della valutazione dei rischi**

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo **stress lavoro-correlato**, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere **data certa** e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

→ PROROGATA AL 16 MAGGIO 2009 limitatamente alla valutazione stress correlato al lavoro e alla data certa

Un commento

Come si vede la portata della proroga è estremamente limitata.

Ci si aspettava una proroga (autorevolmente annunciata) più ampia e sino al 30 giugno 2009 ma così non è stato.

In particolare **dal 31 dicembre scorso** il documento di valutazione del rischio deve avere già le caratteristiche previste dal D. Lgs. 81/2008 e deve contenere la valutazione di tutti i rischi (eccetto lo stress ... ma solo fino al 16 maggio e gli altri rischi già posticipati, ossia le radiazioni ottiche di origine artificiale (al 26 aprile 2010) e i campi elettromagnetici (al 30 aprile 2012)

Per quanto riguarda gli aspetti generali i nostri documenti di valutazione dei rischi erano già sostanzialmente in linea con le nuove richieste quindi **per i nostri clienti con contratto in corso** abbiamo integrato con quanto riteniamo dovesse essere aggiunto. Invitiamo le altre aziende a contattarci per definire le più appropriate modalità operative di integrazione.

Per quanto riguarda i rischi "posticipati" è abbastanza *originale* dire di dover valutare tutti i rischi al 31/12 senza aver l'obbligo di valutarne alcuni ...

In molti casi abbiamo già effettuato delle specifiche valutazioni e quindi si è potuto integrare il documento con dati oggettivi e incontrovertibili.

Siamo ovviamente attrezzati per queste valutazioni tecniche e vi invitiamo a non aspettare l'avvicinarsi della scadenza.

La data certa è anch'essa prorogata fino al 16 maggio 2009.

Anche questa proroga è alquanto "curiosa" nel senso che non dovendo dare data certa ai documenti che si dovevano preparare per il 31 dicembre, maliziosamente qualcuno ritiene che in questo modo il legislatore abbia voluto "chiudere un occhio" sulla scadenza senza dirlo esplicitamente. E' uno stratagemma con le gambe molto corte ...

Anche in questo caso **i nostri clienti con contratto in corso** hanno GIA' ricevuto CON DATA CERTA, mediante nostra firma digitale e nostra marcatura temporale, i documenti integrativi, almeno con le prime indicazioni relative alle "novità " del Testo Unico.

Invitiamo gli altri ad attivarsi per tempo.

Cosa non è stato prorogato?

Non è stata prorogata, come abbiamo visto, la valutazione dei rischi in genere.

Non è stato altresì prorogato l'obbligo di predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI) per i contratti di appalto e d'opera.

Non sono state prorogate le "nuove" valutazioni di altri rischi, tra tutti il rischio elettrico.

Non è stata prorogata la comunicazione all'Inail del nome del RLS, sebbene sul sito dell'Ente non vi siano indicazioni in merito.

Non sono state fatte le molte variazioni e correzioni che da tante parti erano state richieste.

Perché il 16 maggio?

La data del 16 maggio sembra abbastanza strana per una proroga, che di solito viene data "a cifra tonda". Però ... il termine del 16 maggio 2009 è stato individuato in quanto coerente con l'entrata in vigore (prevista per la stessa data) delle "disposizioni integrative e correttive" al citato decreto legislativo, da adottare ex art. 1, comma 6, legge 3 agosto 2007, n. 123. Entro quella data i problemi legati alla applicazione delle norme in oggetto dovrebbero essere affrontate e risolte nell'ambito della rivisitazione complessiva del Testo Unico sulla Sicurezza.

Quindi ... aspettiamoci delle nuove puntate.

Intanto che fare?

Attivarsi subito, ovviamente!

Norsaq inizierà dalla prossima settimana a fare un "riassunto delle puntate precedenti". Ci siamo resi infatti conto in questi giorni di clamorose carenze. Ci hanno chiamato tantissime nuove aziende (per inciso ... ringraziamo i clienti che ci hanno segnalato), preoccupate ad esempio della data certa, ma che erano completamente a zero su tutto il resto. Alle nostre domande su chi era il RSPP, il Medico competente, sulla valutazione dei rischi di base (es. rumore, MMC, etc.) abbiamo spesso trovato il vuoto. Allora forse è il caso di fare un passo indietro.

Dove siamo rimasti in tutti questi anni? Ci interessano (solo) gli aspetti formali tipo la data certa?

Se è vero che la cultura della sicurezza non deve essere uno slogan ed una scusa per non fare "cose pratiche" tuttavia occorre che ci sia una diffusa cultura della sicurezza, che parte dalla conoscenza di quello che precise regole stabiliscono. Deve essere chiaro il punto di partenza (vedi 626) e tutto quello che dal 19 settembre 1994 (circa 14 – quattordici – anni fa) si sarebbe dovuto fare sulla sicurezza nella propria azienda.

A fine gennaio organizzeremo pertanto uno o più eventi di informazione.

Da qui ad allora possiamo iniziare a chiederci se nella propria azienda abbiamo:

- 1) definito chi fa cosa, ossia chi è il DDL, chi è (se ci vuole) il medico competente, chi è (e ci vuole) il RSPP, chi è (e ci vuole) il RLS
- 2) identificato che rischi abbiamo e che come li abbiamo valutati nel frattempo
- 3) effettuato interventi di miglioramento (e sono tantissimi quelli obbligatori già scaduti da lustrì) su macchine, impianti e ambienti di lavoro
- 4) attivato iniziative di formazione ai ns. addetti
- 5) scambiato informazioni con gli altri soggetti (es. imprese esterne) che sono nella nostra azienda
- 6) gestito nel tempo la garanzia della sicurezza
- 7) predisposto la documentazione sulla sicurezza che non possiamo più non avere

Vi lasciamo ad una prima autoanalisi e ci aggiorniamo alle prossime settimane.

Cordiali saluti

Bruno Pullin
b.pullin@norsaq.it